

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA

**Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per il
Turismo, Commercio e Attività Terziarie
Settore Incentivi e Investimenti per il Turismo**

DECRETO 9 giugno 2006, n. 2731
certificato il 14-06-2006

**Legge 24.12.2003 n. 363, art. 7, comma 5 -
Norme in materia di sicurezza nella pratica
degli sport invernali da discesa e da fondo.
Approvazione bando per l'assegnazione di
contributi per la realizzazione di interventi
per la messa in sicurezza delle aree sciabili.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla L.R. 17 marzo 2000 n. 26" ed in particolare l'art. 8 che individua il responsabile di settore;

Visto il decreto del direttore generale n. 5470 del 27.10.2005 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore "Incentivi ed investimenti per il turismo";

Vista la Legge 24.12.2003, n. 363 recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 7 della suddetta legge, che prevede un finanziamento annuo alle Regioni per la messa in sicurezza delle aree sciabili e rinvia alle stesse la definizione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi ai gestori di dette aree sciabili;

Visti i Decreti del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture del 12/10/2004 e del 28/11/2005 (entrambi esecutivi) con i quali sono stati ripartiti alle Regioni i fondi delle prime due annualità di cui al citato art. 7, comma 5;

Preso atto che le risorse destinate da tali D.M. alla Regione Toscana per la messa in sicurezza delle aree sciabili ammontano complessivamente ad euro 261.374,85, di cui euro 133.874,18 per la prima annualità ed euro 127.500,67 per la seconda;

Vista la L.R. 13.12.1993, n.93, recante "Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegate" che detta, tra l'altro, le direttive per l'individuazione delle aree sciabili toscane e dei relativi piani provinciali, e le norme per la realizzazione e gestione di piste da sci e impianti che garantiscano la massima sicurezza degli utenti;

Preso atto che in Toscana, ai sensi della delibera GR n. 23/95 attuativa della citata L.R. n. 93/93, sono presenti le aree sciabili in Lunigiana (Ms), in Garfagnana (Lu), sull'Appennino Pistoiese (Pt) e sul Monte Amiata, che comprende le Province di Grosseto e Siena;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 382 del 29.05.2006 che definisce le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi di cui alla citata L. 363/2003 alle imprese di gestione degli impianti e delle piste;

Visto il Bando per l'assegnazione dei contributi alle Società di gestione degli impianti da sci per la loro messa in sicurezza ai sensi della L. 363/2003, allegato A parte integrante del presente atto;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il bando All. A parte integrante del presente atto, per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. n. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul B.U.R.T., comprensivo dell'allegato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 18/96.

Il Dirigente

Antonino Mario Melara

N.d.r. Scadenza: 4.8.2006

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A**LEGGE 24 DICEMBRE 2003 N. 363****Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo****Art. 7, comma 5****Bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili**

1. Oggetto

- Finanziamento interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili.

2. Soggetti beneficiari

- Gestori o consorzi di gestori di aree sciabili attrezzate che abbiano le caratteristiche di Piccole e Medie imprese così come sono definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, che sostituisce la raccomandazione 96/280/CE; la cui sede operativa, nella quale viene effettuato l'investimento, sia localizzata in uno dei comprensori sciistici di cui all'allegato 1 al presente bando, pertanto non è necessario che l'impresa abbia sede legale o domicilio fiscale nella Regione Toscana anche se la medesima sede deve essere compresa in uno degli stati membri della UE,
- le imprese in argomento, al momento della presentazione della domanda, devono essere regolarmente costituite (iscrizione al Registro imprese) e si devono trovare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

3. Definizione

- Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino, altri sport individuati dalla normativa regionale.

4. Regime di aiuto

- Gli investimenti usufruiscono di un contributo in Conto Impianti il cui importo massimo erogabile all'impresa è pari a 100.000 Euro. Percentualmente la contribuzione pubblica non potrà superare il 50% dell'investimento ammissibile;
- Il contributo è soggetto alla regola del "de minimis", di cui al Regolamento (CE) 69/2001 e successive modifiche, che stabilisce che una impresa non può ricevere contributi soggetti alla regola "de minimis" superiori a 100.000 Euro in tre anni;
- ai sensi dell'art.3, comma 1 del Regolamento (CE) 69/2001, il richiedente rilascia esaurienti informazioni su eventuali altri aiuti in De minimis dallo stesso ricevuti nei tre anni precedenti.

5. Investimento

- a. Investimento massimo ammissibile per impresa €250.000,00;
- b. sono ammesse le spese effettivamente sostenute a decorrere dallo 01.01.2004;
- c. la progettazione esecutiva deve essere presentata entro 90 giorni dalla comunicazione dall'approvazione dell'investimento;
- d. la realizzazione dell'intervento deve avvenire entro 12 mesi dalla presentazione del progetto esecutivo, salvo eventuali proroghe;
- e. le proroghe possono essere concesse a condizione che la causa del ritardo:
 - sia indipendente dalla volontà del beneficiario;
 - non sia prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto;
 - sia intervenuta successivamente all'atto di assegnazione del contributo.

6. Obblighi

I beneficiari dei contributi sono soggetti ai seguenti obblighi essenziali:

- a. gli investimenti per i quali è concessa l'agevolazione non potranno risultare diversi da quelli previsti nel progetto di investimento ammesso, fatta salva la richiesta di variante;
- b. i beni per i quali è stata concessa l'agevolazione non potranno essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla consegna, né essere funzionalmente diversi da quelli per i quali è stata disposta la concessione dell'aiuto;

7. Tipologia spese ammissibili

- a. livellamento delle piste (massimo il 20% dell'investimento ammesso);
- b. protezioni passive (reti, materassi, ecc.);
- c. attrezzature per il soccorso attivo;
- d. segnaletica.

8. Priorità

- a. progetti presentati da più gestori o consorzi di più gestori che hanno la caratteristica dell'organicità;
- b. possesso o avvio di procedura di acquisizione di certificazione ambientale (ISO 14001, EMAS) o sociale SA 8000;
- c. maggiore compartecipazione finanziaria all'esecuzione dei progetti;
- d. cronologia di presentazione della domanda.

9. Risorse

- a. Le risorse complessive da assegnare alle imprese sono pari a € 260.000,00 e sono ripartiti per ogni comprensorio sciistico ai sensi delle Delibera di Giunta regionale n. 382 del 29.05.2006 e secondo quanto indicato nell'all. 1al presente bando;
- b. le risorse non utilizzate nei singoli comprensori saranno ridistribuiti negli altri comprensori tenuto conto delle domande pervenute.

10. Presentazione delle domande

I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di contributo *entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT* del presente bando, tramite raccomandata A/R, a Regione Toscana, Settore incentivi e investimenti per il turismo - Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze, allegando la seguente documentazione:

- a. La descrizione dettagliata dell'investimento per il quale si richiede il contributo, l'importo ripartito per voci di spesa, la percentuale di contribuzione richiesta;
- b. copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, non anteriore a tre mesi;
- c. Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante:
 - l'esistenza dei requisiti di piccola e media impresa;
 - che l'impresa è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro;
 - esaurienti informazioni su eventuali altri aiuti in De minimis dallo stesso ricevuti nei tre anni precedenti.

11. Decadenza

Il diritto al contributo decade qualora:

- a. il beneficiario non completi l'investimento entro la data indicata dall'atto di concessione del contributo, fermo restando eventuali proroghe concesse ;
- b. il beneficiario sia accertata la non sussistenza, da parte del beneficiario, dei requisiti previsti dalle presenti direttive e degli elementi di priorità sopra indicati;
- c. il beneficiario non adempia agli obblighi essenziali indicati nel precedente punto 6;
- d. il beneficiario rifiuti i controlli della Regione.

12. Diritto di accesso - Legge 241/90.

- a) Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Toscana, Settore incentivi e investimenti per il turismo - Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge;
- b) Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore incentivi e investimenti per il turismo;
- c) Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore incentivi e investimenti per il turismo.

All.1

| Comprensorio sciistico | Ripartizione risorse |
|---------------------------------------|----------------------|
| MONTAGNA PISTOIESE | €. 135.000 |
| MONTE AMIATA (SI e GR) | € 100.000 |
| PROVINCIA DI LUCCA | €. 20.000 |
| PROVINCIA DI MASSA CARRARA | € 5.000 |
| TOTALE REGIONE TOSCANA | € 260.000 |